

Traduzione¹

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

Conclusa l'8 maggio 2007

Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 2008²

Entrata in vigore con scambio di note il 27 gennaio 2009

(Stato 27 gennaio 2009)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Sudafrica,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

RU **2009** 993; FF **2007** 5985

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **2009** 991

- a) per quanto concerne il Sudafrica:
 - (i) l'imposta normale,
 - (ii) l'imposta addizionale sulle società (secondary tax on companies),
 - (iii) l'imposta alla fonte sui canoni,(qui di seguito dette «imposta sudafricana»), e
 - b) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi),

(qui di seguito dette «imposta svizzera»).
4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a) il termine «Sudafrica» designa la Repubblica del Sudafrica e comprende, se usato in senso geografico, le acque territoriali e le zone al di fuori delle acque territoriali, compresa la piattaforma continentale, che sono state o possono essere in seguito designate, secondo il diritto sudafricano e conformemente al diritto internazionale, come zona all'interno della quale il Sudafrica può esercitare diritti di sovranità e potere giurisdizionale;
 - b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
 - c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Sudafrica o la Svizzera;
 - d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato una persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - e) l'espressione «autorità competente» designa:
 - (i) per quanto concerne il Sudafrica, il «Commissioner for the South African Revenue Service» o il suo rappresentante autorizzato, e
 - (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;

- f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- h) il termine «cittadini» designa riguardo a uno Stato contraente:
 - (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato contraente, e
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e altre associazioni di persone che sono considerate come un soggetto giuridico ai fini dell'imposizione.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni che non vi siano definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4 Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se la persona dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

- b) se la residenza esclusiva non può essere determinata in base alla lettera a), o la persona non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
- d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfruttamento o estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende anche un cantiere di costruzione o una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa, ma soltanto se la loro durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

- a) le installazioni sono utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; e
 - f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a) – e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto ritrarre se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso. Il metodo di riparto adottato dovrà tuttavia essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Ai sensi del presente articolo sono considerati utili derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili anche:

- a) gli utili derivanti dalla locazione di navi e aeromobili vuoti; e
- b) gli utili derivanti dall'impiego o dalla locazione di container,

a condizione che questi utili siano accessori a quelli cui si applica il paragrafo 1.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente;

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni pattuite o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti di conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato contraente, e impone di conseguenza, gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata imposta in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili, se condivide che l'aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente sia giustificato quanto a principio e ammontare. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non dopo lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione intenzionale.

Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili (ad eccezione dei crediti) nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o consegua redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente possono essere tassati soltanto in detto altro Stato.

2. Il termine «canoni» di cui al presente articolo designa i compensi di ogni natura pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o altri mezzi di riproduzione per radio e televisione), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

4. Se, in seguito a particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e che sono situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto in questo Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni il cui valore consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei precedenti paragrafi del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Nei casi che soddisfano una delle seguenti condizioni, questi redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
 - a) se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa;
 - b) se il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili nell'altro Stato unicamente i redditi provenienti dall'attività ivi esercitata.
2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività

non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve per un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite per un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 17 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono svolte.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia dimostrato che né l'artista o lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili della persona menzionata nel detto paragrafo 2.

Art. 18 Pensioni

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe per una precedente attività dipendente nonché le altre prestazioni di vecchiaia i cui contributi erano deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, provenienti da uno Stato contraente e versate a un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nel primo Stato contraente.

Art. 19 Funzioni pubbliche

1. a) I salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, a titolo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
 - b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che:
 - (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o
 - (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle remunerazioni analoghe pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei redditi vi si ricollegli effettivamente. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Sudafrica, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

Fatte salve le disposizioni della legislazione del Sudafrica concernenti il computo di imposte straniere sull'imposta sudafricana (senza pregiudizio tuttavia del presente principio generale), l'importo dell'imposta svizzera pagabile, in virtù del diritto

svizzero e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, da un residente del Sudafrica a titolo di redditi assoggettati all'imposta svizzera, è computato nell'imposta sudafricana su tali redditi, ma per un ammontare che non ecceda la frazione dell'imposta sudafricana corrispondente al rapporto esistente tra questo reddito e il reddito totale assoggettato all'imposta sudafricana.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

- a) qualora un residente della Svizzera ritragga redditi che sono imponibili in Sudafrica, la Svizzera esenta dall'imposta detti redditi, fatte salve le disposizioni delle lettere b) e c), ma può, per determinare l'imposta afferente ai rimanenti redditi di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito in questione, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione in Sudafrica;
- b) qualora un residente della Svizzera riceva dividendi o interessi che secondo le disposizioni degli articoli 10 o 11 sono imponibili in Sudafrica, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:
 - (i) computo dell'imposta pagata in Sudafrica, giusta le disposizioni degli articoli 10 o 11, sull'imposta svizzera sui redditi di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Sudafrica, o
 - (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o
 - (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Sudafrica sull'ammontare lordo dei dividendi o degli interessi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni;

- c) qualora un residente della Svizzera ritragga redditi giusta l'articolo 18, la Svizzera accorda, su richiesta, un computo dell'imposta pagata in Sudafrica conformemente all'articolo 18 sull'imposta svizzera dovuta su questi redditi. Tuttavia la somma così computata non può eccedere la frazione dell'imposta svizzera calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Sudafrica.

Art. 23 Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente

disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre remunerazioni pagate da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente detenuto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.

5. Fintanto che l'esenzione dall'imposta addizionale sulle società, di cui beneficiano attualmente le succursali delle società che non sono residenti del Sudafrica, resta in vigore, nessuna disposizione del presente articolo può impedire al Sudafrica di imporre, a un'aliquota che non ecceda di cinque punti l'aliquota normale dell'imposta sulle società, gli utili imputabili a una stabile organizzazione situata in Sudafrica di una società residente della Svizzera.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 24 Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dalle impugnative previste dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti e procedere anche a un colloquio nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

5. Se le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possono essere risolti in via di amichevole composizione dalle autorità competenti degli Stati contraenti applicando i paragrafi precedenti del presente articolo entro tre anni dall'apertura della procedura, il caso può, su richiesta di uno degli Stati contraenti, essere sottoposto ad arbitrato, ma solo dopo che tutte le procedure previste ai paragrafi 1 a 4 del presente articolo siano esaurite e che il contribuente o i contribuenti implicati dichiarino per scritto di riconoscere come vincolante la decisione della commissione arbitrale. La commissione arbitrale prenderà la sua decisione entro un anno a contare dal momento in cui il caso gli è stato sottoposto. La decisione della commissione arbitrale relativa a questo caso singolo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti e per il contribuente implicato o i contribuenti implicati. La composizione della commissione arbitrale e la procedura arbitrale sono disciplinate dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 25 Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere rese note soltanto a persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici in relazione a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Esse possono rivelare le informazioni nell'ambito di udienze pubbliche di tribunali o in una sentenza. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all'ordine pubblico oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legislazione o a quella dello Stato contraente che le chiede.

Art. 26 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che:

- a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato; e
- b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all'imposta sul reddito complessivo.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 27 Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno reciprocamente per via diplomatica l'adempimento delle procedure necessarie all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:

- a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati o pagati il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;
- b) alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. La Convenzione del 3 luglio 1967³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Africa del Sud intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito è abrogata e cesserà di essere applicabile alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni della presente Convenzione.

³ [RU 1968 1007]

Art. 28 Denuncia

1. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciarla per scritto, per via diplomatica, rispettando un termine di preavviso di almeno sei mesi prima della fine di un anno civile.
2. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile:
 - a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale è stata notificata la denuncia; e
 - b) alle rimanenti imposte, per i periodi fiscali che iniziano dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Pretoria, l'8 maggio 2007, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Doris Leuthard

Per il Governo
della Repubblica del Sudafrica:
Trevor Manuel

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica del Sudafrica,

all'atto della firma della Convenzione conclusa a Pretoria fra i due Stati, l'8 maggio 2007, per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 18

- a) Resta inteso che l'espressione «altre prestazioni di vecchiaia» comprende i seguenti redditi:
 - (i) in Sudafrica le prestazioni di fondi di pensione («retirement annuity funds»); e
 - (ii) in Svizzera le prestazioni di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata.
- b) Resta parimenti inteso che i redditi di cui all'articolo 18 non comprendono unicamente i pagamenti ricorrenti, bensì anche i pagamenti forfettari.

2. Ad articolo 22

Resta inteso che se il Sudafrica preleva l'imposta addizionale sulle società, la Svizzera concede su richiesta uno sgravio per questa imposta conformemente alla lettera b) paragrafo 2 dell'articolo 22, nella misura in cui il beneficiario effettivo è una persona residente della Svizzera diversa da una società di cui alla lettera a) paragrafo 2 dell'articolo 10. Lo sgravio non può tuttavia eccedere l'ammontare minimo dell'imposta addizionale sulle società effettivamente pagata in Sudafrica e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Ad articolo 25

Resta inteso che l'espressione «frode fiscale» rappresenta in entrambi gli Stati contraenti un reato fiscale passibile di una pena detentiva.

Resta inoltre inteso che nei casi di frode fiscale:

- a) il segreto bancario non impedisce di procurarsi presso le banche prove documentali e di trasmetterle all'autorità competente dello Stato richiedente, nella misura in cui l'autorità competente dello Stato richiedente renda plausibile un legame diretto tra il comportamento fraudolento e i provvedimenti di assistenza amministrativa richiesti;
- b) lo scambio di informazioni si fonda sul principio di reciprocità e su una presentazione fondata di fatti e circostanze da parte dello Stato richiedente;
- c) lo scambio di informazioni si applica alle frodi fiscali commesse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Pretoria, l'8 maggio 2007, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Doris Leuthard

Per il Governo
della Repubblica del Sudafrica:
Trevor Manuel

